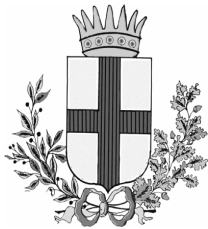


# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



## COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PESARO E URBINO

### C O P I A

|                                                                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.- | Nr. Progr. | <b>52</b>  |
|                                                                     | Data       | 27/11/2013 |
|                                                                     | Seduta Nr. | 6          |

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 27/11/2013 alle ore 19:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome         | Qualifica            | Presenza              |          |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Bravi Settimio         | SINDACO              | Presente              |          |
| Longhi Raffaella       | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Giannessi Adamo        | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Gostoli Fabio          | CONSIGLIERE COMUNALE | Assente               |          |
| Bruscaglia Silvio      | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Lazzarini Severino     | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Salvi Andrea           | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Federici Alfio         | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Pompei Ubaldo          | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Dini Valentina         | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Lapilli Ilaria         | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Bicchiarelli Federico  | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Parri Stefano          | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Gostoli Giovanni       | CONSIGLIERE COMUNALE | Assente               |          |
| Romanini Ivana         | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Sacchi Giovanni        | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| Cacciamani Marcello    | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente              |          |
| <b>Totale Presenti</b> | <b>15</b>            | <b>Totale Assenti</b> | <b>2</b> |

#### Assenti giustificati i signori:

GOSTOLI FABIO; GOSTOLI GIOVANNI

#### Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: LAPILLI ILARIA, ROMANINI IVANA, BICCHIARELLI FEDERICO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.-

A questo punto si assenta dall'aula il consigliere Fabio Gostoli, che non partecipa alla discussione e votazione del presente argomento e dei successivi.

I consiglieri presenti sono **n. 15**.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)*

### **SU INIZIATIVA DEL SINDACO**

Il Sindaco espone il punto all'o.d.g.; la modifica consiste nell'istituzione delle figure dell'Ispettore Ambientale che hanno la possibilità di sanzionare i comportamenti scorretti dei cittadini sui comportamenti ambientali.

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 31.10.1989 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del servizio raccolta rifiuti.

CHE tale regolamento è stato successivamente modificato e integrato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 07.05.1992 e 15 del 24.02.1994;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2001 mediante la quale si è proceduto ad affidare alla Società Megas Spa la gestione del servizio d'igiene urbana secondo le norme e le condizioni previste nel "Contratto di Servizio" e nel relativo "Disciplinare di Esercizio";

VISTO che detto affidamento ha validità di 10 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione (31.05.2002) e quindi fino al 30.05.2012

VISTO che la Società per Azioni Marche Multiservizi dal 1° gennaio 2008 è subentrata alla Società Megas Spa nella gestione del servizio igiene ambientale, giusto atto di fusione per incorporazione – rep. 19216 del 21 Dicembre 2007 a rogito Notaio Luisa Rossi di Pesaro, con sede in Pesaro, in via dei Canonici, 144, P. Iva 02059030417;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/06/2008 con la quale si prendeva atto che la Società per Azioni Marche Multiservizi con sede in Pesaro, in via dei Canonici, 144 - P. Iva 02059030417 - dal 1° gennaio 2008 è subentrata alla Società Megas Spa nella gestione del Servizio Igiene Urbana, giusto atto di fusione per incorporazione – rep. n. 19216 del 21.12.2007 a rogito Notaio Luisa Rossi di Pesaro;

CHE la gestione svolta dalla società Marche Multiservizi S.P.A. ha evidenziato la necessità di porre in essere azioni immediate, finalizzate a migliorare l'efficienza e la qualità del servizio aumentandone nel contempo la trasparenza.

CHE a seguito di sollecitazioni dell'amministrazione comunale e di diversi incontri svolti con i rappresentanti della Marche Multiservizi S.p.a., si è convenuto di adeguare, stante la sua vetustà, il regolamento in argomento.

CHE la finalità della proposta fanno riferimento a un'azione di supporto per ciò che riguarda la sorveglianza e la tutela ambientale.

CHE al fine di garantire le condizioni per un efficace svolgimento delle attività gestionali, la Società Marche Multiservizi S.P.A. ha valutato percorribile l'attivazione di un nuovo servizio, da parte di soggetti appositamente formati, in grado di segnalare e accertare tempestivamente comportamenti scorretti (nella gestione dei rifiuti) da parte dei cittadini, degli esercizi

commerciali, delle aziende, ma soprattutto in grado di sensibilizzare la cittadinanza a comportamenti ambientali corretti.

CHE le finalità di tale servizio dovrebbero peraltro trascendere l'aspetto puramente repressivo delle violazioni, per estrinsecarsi in forme d'intervento più complesse, tali da consentire un effettivo controllo a livello territoriale, la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e soprattutto un'azione a monte, di presidio informativo e di prevenzione per gli utenti del servizio.

CHE tale analisi trova peraltro conferma in numerosi esempi, adottati con successo in altre amministrazioni comunali, che all'azione svolta dal Corpo di Polizia Municipale Associato hanno da tempo affiancato quella di soggetti appartenenti alla società di gestione. Il Gestore, nella maggior parte dei casi, è una società partecipata dal Comune, affidataria in termini diretti del servizio che gestisce e che è quindi dotata anche di poteri e di funzioni collaterali, tra i quali a pieno titolo possono essere ricompresi quelli di accertamento dei comportamenti influenti sul corretto svolgimento delle attività gestionali.

CHE è indubbio che i suddetti interventi della società di gestione, se da un lato garantiscono alla stessa il corretto espletamento delle attività, dall'altro integrino l'attività di controllo che il Comune deve effettuare a mezzo della Polizia Municipale Associata che, comunque, come previsto dalla legge, si deve occupare della procedura amministrativa sanzionatoria successiva all'accertamento, e quindi provvedere a introitare le relative somme.

CHE a questo proposito, occorre ricordare che il procedimento amministrativo sanzionatorio si realizza in due macro-fasi:

- a. la prima fase è diretta all'accertamento e contestazione dell'illecito: si apre con l'esecuzione degli atti accertativi previsti dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689; prosegue con la contestazione dell'illecito amministrativo agli interessati, e si conclude con la presentazione del "rapporto" all'autorità competente ad applicare la sanzione, in base all'art. 17 della predetta legge;
- b. la seconda fase procedimentale inizia con la suddetta trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 17 della citata legge, e termina con l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

CHE lo schema procedurale, quindi, può essere così schematicamente riassunto, in base alle competenze degli organi che intervengono nel procedimento:

- a. l'organo competente a eseguire il controllo sull'osservanza delle disposizioni punite con sanzione amministrativa, esplica le seguenti attività:
  - esegue l'accertamento;
  - contesta gli estremi della violazione al trasgressore e all'obbligato in solido;
  - invia il cosiddetto "rapporto" all'autorità competente (Polizia Municipale) per applicare l'eventuale sanzione, unitamente alla prova delle avvenute contestazioni e notifiche;
- b. l'autorità competente (Polizia Municipale Associata) per applicare la sanzione amministrativa ambientale, esplica le seguenti attività:
  - riceve il "rapporto" predisposto dall'agente che ha accertato la violazione;
  - riceve ed esamina le difese dell'interessato;
  - emana l'ordinanza d'ingiunzione o archiviazione.

CHE sulla base di quanto sopra espresso, si rende necessario per l'amministrazione comunale porre in essere alcuni adempimenti funzionali all'operatività di una figura ausiliaria, quella

dell'“Ispettore Ambientale” che, stante la specificità dei compiti e delle funzioni, dovrà agire in qualità di pubblico ufficiale, sia pure nell'ambito delle attività svolte e delle modalità autorizzative attuate.

CHE per consentire un rapido avvio delle predette attività, si rende necessario pertanto provvedere a una modifica integrale Regolamento Comunale per la disciplina del servizio raccolta rifiuti approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 163 del 31.10.1989 e successivamente modificato e integrato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 07.05.1992 e 15 del 24.02.1994.

CHE per i motivi sopra esposti, e considerato quanto segue:

- a. il Comune di Sant'Angelo in Vado ha affidato alla Società per Azioni Marche Multiservizi con sede in Pesaro, in via dei Canonici, 144 - la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti RSU e differenziata quale Gestore effettivo del Servizio.
- b. con la finalità di supportare l'azione del Comune nella tutela e controllo ambientale, la Società ha proposto di individuare, all'interno del proprio servizio igiene urbana, la figura dell'“Ispettore Ambientale”, prospettando i seguenti vantaggi riconducibili all'introduzione di questa figura:
  - la possibilità di innescare un processo di educazione e senso civico rispetto ai temi ambientali;
  - una maggiore influenza sui comportamenti ambientali dei cittadini, anche attraverso la possibilità di accertare le violazioni, comprese quelle relative agli escrementi degli animali;
  - un contributo al miglioramento complessivo della qualità del servizio e alla integrazione tra società e territorio.
- c. la Società, affidataria del complesso dei servizi di gestione del ciclo rifiuti, metterà a disposizione personale di professionalità adeguata agli obiettivi che le parti si prefiggono;
- d. il Comune di Sant'Angelo in Vado, a seguito di verifica dell'esito positivo della fase di formazione svolta dalla Società, s'impegna ad assegnare, al personale messo a disposizione, le funzioni di addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dei regolamenti comunali e ordinanze in materia;
- e. nulla osta a che il Comune individui operatori diversi da quelli legati da un rapporto di servizio con l'ente stesso, purché il provvedimento sia motivato, sulla base di presupposti da cui sia determinata l'esigenza di assicurare un'efficace azione;
- f. lo stesso art. 181, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs prevede che le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio, e le altre forme di recupero dei rifiuti promuovendo tutte le iniziative utili;
- g. ai sensi dell'art. 198, comma 2, dello stesso D.Lgs, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare (tra l'altro) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

- h. inoltre, l'art. 178, comma 4, dello stesso D.Lgs. prevede che gli enti locali possano avvalersi nell'attività di gestione dei rifiuti (mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali) di soggetti pubblici o privati;
- i. tale indicazione rafforza la previsione a che le predette attività siano svolte dalle Società che gestiscono il servizio per conto dell'ente locale;
- j. Marche Multiservizi S.P.A. è società partecipata dal Comune, gestore del servizio inerente il ciclo dei rifiuti, ed è quindi dotata di poteri e funzioni collaterali per il corretto svolgimento delle modalità di gestione;
- k. proprio perché la predetta Società è il soggetto per il tramite del quale l'ente locale presta il servizio, è conseguente che a essa possa essere affidata l'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 255 del predetto D.Lgs. e dei regolamenti comunali e ordinanze in materia;
- l. considerata la natura delle attività da svolgere, e in assenza di una disposizione legislativa che ciò espressamente preveda, è necessario che il "Regolamento per il servizio di nettezza urbana" stabilisca una previsione specifica;
- m. in base alla suddetta previsione, la richiamata funzione dovrà essere attribuita espressamente dal Sindaco ha seguito di verifica dell'esito positivo della fase di formazione svolta dalla Società;
- n. in nessun caso potrà essere attribuito a tali soggetti un potere inteso a definire ulteriori e diverse fattispecie rispetto a quelle previste al comma 1 dell'art. 255 del predetto D.Lgs.;
- o. il Comune si deve occupare della procedura amministrativa sanzionatoria successiva all'accertamento, e quindi provvedere a introitare le relative somme, senza devolvere nulla degli introiti delle sanzioni alla società.

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad una revisione integrale del vigente "Regolamento per la disciplina del servizio raccolta rifiuti" necessaria da una parte per un adeguamento normativo del regolamento stesso e dall'altra per consentire l'avvio delle predette attività.

### **P R O P O N E**

- 1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto.
- 2. Di revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 31.10.1989 di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio raccolta rifiuti.
- 3. Di revocare le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 07.05.1992 e 15 del 24.02.1994 di modifica e integrazione del sopramenzionato Regolamento.
- 4. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa il "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA" redatto ai sensi dell'articolo 198 comma 2 del D.Lgs.03.04.2006 n. 152 composto da n. 35 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante;
- 5. Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di competenza, agli Uffici Comunali, al servizio associato di Polizia Locale e al Gestore del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti RSU e differenziata Marche Multiservizi S.P.A. con sede in Pesaro, in via dei Canonici, 144.
- 6. Di mettere una copia del presente regolamento a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione ed a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento nonché la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale;

7. di dare atto che il regolamento approvato al punto 1 entra in vigore, il giorno in cui diviene esecutiva od eseguibile presente deliberazione di approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42;

PRESO ATTO della proposta in argomento e che sulla stessa hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del suddetto T.U.E.L. n. 267/2000:

- Il Responsabile del Settore Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Parri, Sacchi, Romanini, Cacciamani), su n. 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

### **D E L I B E R A**

Di approvare integralmente la proposta sopra indicata.

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Parri, Sacchi, Romanini, Cacciamani), su n. 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL n. 267/00;

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to Sig. Bravi Settimio*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella*

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/02/2014 al 06/03/2014 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 19/02/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella*

---

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 19/02/2014

**IL Segretario Comunale**

*Dott.ssa Specchia Maria Gabriella*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

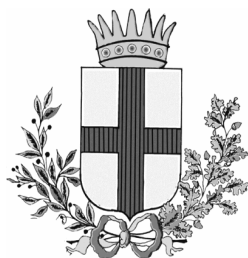
che la presente deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- ☐ Diviene esecutiva il 01/03/2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 19/02/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella*



# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

*PROVINCIA DI PESARO E URBINO*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. **52**

Data Delibera **27/11/2013**

Ufficio: V Settore Lavori Pubblici

### **OGGETTO**

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.-

### *PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 21/11/2013

IL Responsabile del Servizio  
F.to Gorgolini Valter

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 27/11/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro \_\_\_\_\_.

☐ Competenza \_\_\_\_\_

☐ Impegno \_\_\_\_\_

☐ Residui \_\_\_\_\_

☐ Liquidazione \_\_\_\_\_

☐ Registrato \_\_\_\_\_

☐ Cap./Art. \_\_\_\_\_

☐ Preno.: PREN/ \_\_\_\_\_

☐ Storni/Variations. \_\_\_\_\_

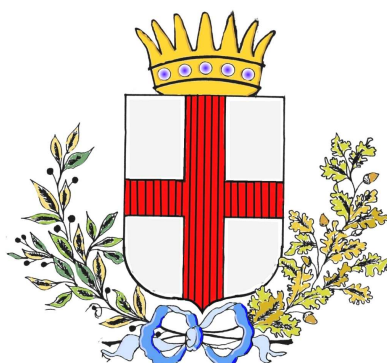
**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

Data, \_\_\_\_\_

F.to Lani Claudio



**OGGETTO:  
APPROVAZIONE NUOVO  
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI  
NETTEZZA URBANA.-**



**REGOLAMENTO PER IL  
SERVIZIO DI NETTEZZA  
URBANA**

*(articolo 198 comma 2 del D.Lgs.03.04.2006 n. 152 )*

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

~~ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013~~

---

Approvato con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 52** in data **27 novembre 2013**

# **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - **Oggetto del regolamento**

Articolo 2 - **Definizioni**

Articolo 3 - **Classificazione dei rifiuti**

Articolo 4 - **Attività di competenza del Comune**

Articolo 5 - **Forme di gestione**

Articolo 6 - **Ordinanze contingibili e urgenti**

## **TITOLO II - NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

Articolo 7 - **Area di espletamento del pubblico servizio**

Articolo 8 - **Competenze**

Articolo 9 - **Sistema di raccolta**

Articolo 10 - **Tipologia e collocazione dei contenitori**

Articolo 11 - **Trasporto**

Articolo 12 - **Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio**

## **TITOLO III - NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Articolo 13 - **Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici**

Articolo 14 - **Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri**

Articolo 15 - **Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

Articolo 16 - **Pulizia dei mercati e posteggi per fiere**

Articolo 17 - **Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico**

Articolo 18 - **Raccolta delle foglie**

Articolo 19 - **Sgombero della neve dai marciapiedi**

Articolo 20 - **Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi**

Articolo 21 - **Manifestazioni pubbliche**

## **TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

Articolo 22 - **Finalità del servizio di raccolta differenziata**

Articolo 23 - **Principi generali e norme per l'attuazione**

Articolo 24 - **Localizzazione dei siti e dei contenitori**

# **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

Articolo 25 - **Tipologia dei contenitori**

Articolo 26 - **Modalità di conferimento**

Articolo 27 - **Pulizia e svuotamento dei contenitori**

Articolo 28 - **Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**

Articolo 29 - **Informazioni**

## **TITOLO V - NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI**

Articolo 30 - **Obblighi dei produttori**

Articolo 31 - **Conferimento dei rifiuti pericolosi**

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E REGIME SANZIONATORIO**

Articolo 32 - **Principi generali e criteri di comportamento**

Articolo 33 - **Norme generali per gli utenti del servizio**

Articolo 34 - **Controlli**

Articolo 35 - **Sanzioni**

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

(articolo 198 comma 2 del D.Lgs.03.04.2006 n. 152 )

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati in virtù di quanto previsto dalla parte IV titolo I del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento a:
  - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
  - e. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

#### Articolo 2 Definizioni

1. Richiamato quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 sono fissate le seguenti ulteriori definizioni:
  - a. **Rifiuti urbani interni:** rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ambito dei locali di civile abitazione e delle attività commerciali e pubblici esercizi.
  - b. **Rifiuti urbani esterni:** rifiuti urbani giacenti sulle strade e aree pubbliche o aree private soggette a uso pubblico.
  - c. **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici, o stabilimenti, o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.
  - d. **Gestore del servizio:** La società che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.

#### Articolo 3 Classificazione dei rifiuti

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

1. Ai fini dell'attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

**1. RIFIUTI URBANI** - Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art.184, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

**2. RIFIUTI PERICOLOSI** - Sono rifiuti pericolosi i rifiuti di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**3. RIFIUTI SPECIALI** - Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**4. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI** - ai sensi della vigente normativa, e al precedente comma 3, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani per qualità i seguenti rifiuti speciali:

4.1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

4.2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

4.3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;

4.4 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

4.5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

4.6 - paglia e prodotti di paglia;

4.7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

4.8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;

4.9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;

4.10 - feltri e tessuti non tessuti;

4.11 - pelle e similpelle;

4.12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

4.13 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;

4.14 - rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, d'impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

4.15 - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

4.16 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

4.17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

4.18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

# **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

## **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

- 4.19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 4.20 - nastri abrasivi;
- 4.21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 4.22 - accessori per informatica;
- 4.23 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 4.24 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;
- 4.25 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 4.26 - residui animali e vegetali.
- 4.27 - Sono esclusi dall'assimilazione le categorie dei rifiuti speciali sopra elencati derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, prodotti in quantità superiore a 20 Kg/mq anno di superficie dedicata all'attività medesima.

### **Articolo 4**

#### **Attività di competenza del Comune**

1. Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto sino al trattamento finale dei rifiuti classificati solidi urbani, ai sensi del presente regolamento anche ricorrendo a un Gestore del servizio esterno.
2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e d'informazione e in collaborazione con la scuola.

### **Articolo 5**

#### **Forme di gestione**

1. I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

### **Articolo 6**

#### **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 50 del d.lgs. 267/00.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

### **Articolo 7**

#### **Area di espletamento del pubblico servizio**

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

1. I perimetri atti a individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore del servizio.
2. Il servizio è, pertanto, garantito:
  - in tutta l'area urbana;
  - in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori delle aree di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini.
4. S'intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali sei effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso.
5. L'allegato planimetrico, costituisce parte integrante del presente Regolamento e rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
6. I perimetri di cui all'allegato planimetrico 1, successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono aggiornati e modificati dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore del servizio.

### **Articolo 8 Competenze**

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precisa competenza dell'Amministrazione Comunale nei seguenti termini:
  - a. provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, con particolare riferimento a:
    - rifiuti urbani interni;
    - rifiuti urbani ingombranti;
    - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
    - rifiuti speciali assimilati agli urbani;
    - rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta diversa ai fini del recupero - riciclaggio;
    - rifiuti urbani pericolosi;
  - b. determina le modalità di raccolta dei rifiuti nelle varie zone cittadine, perseguendo quelle in grado di garantire il minore impatto ambientale.
  - c. coerentemente con quanto al successivo articolo 10 stabilisce caratteristiche, numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento e asporto,



# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

nonché del lavaggio dei contenitori stessi e delle relative piazzole di sedime, in un'ottica di tutela igienico-sanitaria della cittadinanza, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, di eventuali indicazioni del Gestore, relativamente alla complessiva organizzazione dei servizi.

- d. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
  - e. pubblicizza le modalità e i tempi delle attività previste al successivo articolo 9
- 2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Gestore provvede in accordo con l'Amministrazione Comunale a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nei termini indicati nelle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma.
  - 3. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio, che lo stesso Gestore riterrà di apportare nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non dovrà essere, comunque, in contrasto con le direttive fornite dall'Amministrazione Comunale.
  - 4. Lo stesso Gestore annualmente dovrà redigere una relazione tecnico-esplicativa sulle modalità di esecuzione, da integrare o modificare ogniquale volta siano apportate modificazioni di cui al comma precedente.

### Articolo 9

#### Sistema di raccolta

- 1. Il servizio di nettezza urbana è organizzato su tutto il territorio comunale, con appositi cassonetti o bidoni.
- 2. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
- 3. E' vietato, altresì, immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
- 4. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
- 5. È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dal Gestore del pubblico servizio.
- 6. È vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o predisposti.
- 7. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
- 8. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento, purché legati. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di raccolta e successivo recupero/smaltimento.
- 9. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, con le modalità impartite e pubblicizzate, in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili e facilitare il recupero di materia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

10. I rifiuti urbani ingombranti dovranno essere conferiti:
  - direttamente da parte dell'utente al centro di raccolta;
  - per chiamata al Gestore del Servizio.
11. Il conferimento degli sfalci e delle potature avviene, oltre che con le forme sopra descritte, anche in contenitori personalizzati.
12. Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio apposito.
13. Nei cassonetti e contenitori, predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni, è vietata l'immissione di:
  - rifiuti speciali pericolosi
  - rifiuti speciali inerti (calcinacci);
  - rifiuti urbani pericolosi;
  - rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.
14. È vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono, inoltre, essere richiusi dopo l'uso.
15. È, inoltre, vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio.

### Articolo 10

#### Tipologia e collocazione dei contenitori

1. La localizzazione dei contenitori destinati a raccogliere rifiuti urbani differenziati e indifferenziati è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio e in considerazione dei vincoli dettati dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Locale di Igiene. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 200 metri dall'abitazione più lontana.
2. Per i criteri di sicurezza, si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti e inoltre:
  - distanza di metri 14 (quattordici) dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
  - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano e dell'energia elettrica.
3. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite al fine di garantire l'igiene, le operazioni di svuotamento e asporto, nonché il lavaggio, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, rispettando le particolarità inerenti a luoghi d'interesse culturale o ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

4. Nell'allestimento delle piazzole, si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere, in ogni caso, individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta), come prevista dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura del Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale.
5. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono ubicati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o, comunque, porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
6. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile, della sanzione pecuniaria. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.
7. Nel caso d'interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio e alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

### **Articolo 11 Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, previsti dalla normativa vigente in materia.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del vigente Codice della Strada e a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. L'idoneità dei veicoli di cui sopra è assicurata dal Gestore del servizio.

### **Articolo 12 Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio**

1. L'accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti ai fini del conferimento è riservato al personale e ai mezzi del Gestore. Possono, altresì, accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore, compatibilmente con la potenzialità degli impianti:
  - mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;

# **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

## **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

- vettori autorizzati al trasporto di rifiuti solidi urbani interni che conferiscano i rifiuti per conto di amministrazioni comunali convenzionati con l'Ente Gestore;
- mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani e speciali assimilati che, in base al presente Regolamento, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
- privati cittadini che conferiscono in proprio prodotti di potature, rifiuti ingombranti.

### **TITOLO III**

#### **NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

##### **Articolo 13**

##### **Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici**

1. È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani esterni (cestini) o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, rifiuti/materiali ingombranti, Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.), rifiuti/materiali destinati al recupero.
2. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è, inoltre, vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio.
3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

##### **Articolo 14**

##### **Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite. La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1 e 2, lett. g.) del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 30/04/1992).

##### **Articolo 15**

##### **Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, devono provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di

# **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

## **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

~~ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013~~

---

escrementi solidi. Sono esentati dal presente obbligo, e persone con handicap visivo relativamente ai cani guida.

2. L'obbligo di cui sopra riguarda le aree di circolazione del centro urbano, dei centri abitati e nuclei abitati, compresi i percorsi pedonali delle aree verdi, le aree verdi attrezzate per bambini e i parcheggi e le aree apposite predisposte per i cani.
3. La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dalle vigenti norme in materia.

### **Articolo 16**

#### **Pulizia dei mercati e posteggi per fiere**

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita, nei mercati o fiere all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e a esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in contenitori forniti dal Gestore del servizio.

### **Articolo 17**

#### **Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico**

1. Tutte le aree private non interessate dal servizio pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventa pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

### **Articolo 18**

#### **Raccolta delle foglie**

1. Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico e di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche, di rimuovere dalle strade e dai marciapiedi le foglie e i rami caduti dalle piante dimoranti all'interno delle proprietà stesse.

### **Articolo 19**

#### **Sgombero della neve dai marciapiedi**

1. E' buona norma che, in caso di abbondanti nevicate, i cittadini proprietari, gestori, affittuari ovvero coloro che abbiano la disponibilità o siano responsabili di edifici confinanti con i marciapiedi delle strade pubbliche, procedano alla rimozione della neve dai marciapiedi stessi, depositandola a bordo della carreggiata allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei pedoni.
2. Successivamente alla rimozione della neve è auspicabile che venga sparso il sale per evitare la formazione del ghiaccio. E' possibile ritirare gratuitamente sale antigelo presso i punti di distribuzione indicati dal Comune.

### **Articolo 20**

#### **Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi**

# **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

## **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dagli avventori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.
5. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono obbligati a collocare fuori dall'esercizio un numero adeguato di posacenere e a controllarne l'utilizzo.

### **Articolo 21**

#### **Manifestazioni pubbliche**

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale o sportivo ecc., anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenute a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di giorni 10 (dieci), il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con il Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

### **TITOLO IV**

#### **NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

### **Articolo 22**

#### **Finalità del servizio di raccolta differenziata**

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
  - a. diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
  - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni anche attraverso l'utilizzo d'isole ecologiche;

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

- d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
- f. promuovere forme educative e d'informazione atte al contenimento della produzione dei rifiuti e alla loro valorizzazione come bene riciclabile.

### Articolo 23

#### Principi generali e norme per l'attuazione

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziate sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;
  - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e odori;
  - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.
  - d. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:
    - delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti;
    - delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
    - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
    - dei sistemi di recupero;
    - dei sistemi di smaltimento finale;
    - della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
    - delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
    - dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
    - dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

2. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, direttamente o tramite il Gestore, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, vigenti ai sensi della normativa in materia, con il CONAI e con le associazioni di categoria specializzate.

### Articolo 24

#### Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti è disposta dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore del Servizio di raccolta rifiuti.

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

2. Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, il Gestore determina il numero, le caratteristiche più idonee dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché la loro ubicazione collocati su area pubblica/privata.
3. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto del Gestore.

### Articolo 25

#### Tipologia dei contenitori

1. Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, il Gestore, stabilisce il numero e la capacità volumetrica e il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata:
  - I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore BLU.
  - I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore GIALLO.
  - I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore ROSSO.
  - I contenitori per la raccolta degli scarti vegetali e dell'umido, devono essere contrassegnati da colore MARRONE.
3. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli e dei grassi vegetali e animali, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere dotati di chiusura ermetica, a tenuta stagna, e devono presentare caratteristiche strutturali tali da essere maneggiati agevolmente.

### Articolo 26

#### Modalità di conferimento

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i, i cittadini sono tenuti ad attuare la differenziazione e il conferimento separato delle frazioni recuperabili o da destinare a smaltimento controllato dei rifiuti, sia si tratti di rifiuti urbani domestici o di rifiuti provenienti da attività commerciali e/o da servizi. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero in modo che lo smaltimento, costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti sono effettuati come segue:
  - a. presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
  - b. mediante raccolta a domicilio, secondo le modalità e tempi prefissati;
  - c. presso la piattaforma per la raccolta e il primo trattamento dei materiali raccolti in forma differenziata durante le ore di apertura della stessa.
3. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
  - a. dopo l'uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;



# COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

- b. è vietato introdurre nei contenitori materiali o sostanze diverse da quelle indicate sul contenitore stesso;
  - c. i materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
4. Il conferimento di frigoriferi, lavatrici, cucine, elettrodomestici in genere di provenienza domestica, è effettuato direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata; in caso d'impossibilità potrà essere richiesto il servizio a domicilio dal Gestore.

### Articolo 27

#### **Pulizia e svuotamento dei contenitori**

1. La frequenza dello svuotamento dei contenitori è determinata in funzione della specifica frazione di rifiuto, della quantità dello stesso, della densità abitativa della zona interessata.
2. Il soggetto gestore del servizio provvederà ad assicurare la periodica pulizia dei contenitori.

### Articolo 28

#### **Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**

1. I rifiuti urbani pericolosi devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
2. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
  - le batterie, presso la piattaforma di raccolta differenziata;
  - le pile, in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o in appositi contenitori stradali, oppure presso la piattaforma di raccolta differenziata;
  - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie oppure presso la piattaforma di raccolta differenziata;
  - i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche), devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso la piattaforma della raccolta differenziata. Ci si potrà avvalere servizio pubblico secondo le modalità individuate dal Gestore;
  - le siringhe, provenienti da uso domestico devono essere rese inoffensive, coprendole con apposito cappuccio e riposte in bottiglie di plastica che, opportunamente chiuse, devono essere conferite alla piattaforma delle raccolte differenziate o alla sede del pubblico servizio.

### Articolo 29

#### **Informazioni**

1. Il Gestore dei servizi di raccolta differenziata organizza, a proprie spese, campagne d'informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Amministrazione Comunale svolge un ruolo di controllo affinché l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini avvenga con cadenza periodica (almeno annuale) e abbia come fine la diminuzione della produzione dei rifiuti alla fonte, l'incremento del riutilizzo e il riciclo.

# **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

## **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

### **TITOLO V NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI**

#### **Articolo 30 Obblighi dei produttori**

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani e assimilati. L'obbligo è rivolto anche a un'adeguata gestione, in ottemperanza delle norme vigenti nazionali e regionali.

#### **Articolo 31 Conferimento dei rifiuti pericolosi**

1. È vietato il conferimento dei rifiuti pericolosi nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del presente Regolamento

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E REGIME SANZIONATORIO**

#### **Articolo 32 Principi generali e criteri di comportamento**

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e del singolo;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. Il Comune promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino - utente.

#### **Articolo 33 Norme generali per gli utenti del servizio**

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e assimilati e, altresì, di rifiuti urbani pericolosi le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette a uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido e, in genere,

# **COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

## **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/11/2013

---

materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
4. In caso d'inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti nei contenitori e presso la piattaforma è rigorosamente proibita.
6. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

### **Articolo 34**

#### **Controlli**

1. In attuazione al disposto dell'art.104, secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977 n.616 e dell'art.7 del D.P.R. n.915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.
2. All'accertamento e alla contestazione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e del presente regolamento e delle relative ordinanze, provvedono gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e inoltre il personale incaricato dal Sindaco (anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti) cui rispondono in qualità di pubblici ufficiali.

### **Articolo 35**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano ipotesi di reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti e regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissati con apposita ordinanza sindacale. In mancanza di ordinanza sindacale, l'applicazione e l'entità delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dal capo I sezione I e II dalla legge 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA  
Allegato 1 - Articolo 7